



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO

" 8° ORIANI DIAZ Succ."

P.zza San Massimo, snc 80078 POZZUOLI (NA) Tel. 081/8679117

PEC: naic8dm00p@pec.istruzione.it; e-mail: naic8dm00p@istruzione.it

Sito Web: www.ic8oriani-diaz.edu.it



I.C. - "8 E. ORIANI / DIAZ SUCC."
POZZUOLI (NA)
Prot. 0004275 del 15/04/2026
VII (Uscita)

Al personale docente a Tempo Determinato

Alla DSGA

Bacheca Argo

Sito web

CIRCOLARE N. 45

OGGETTO: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente e ATA a tempo determinato.

Si informa il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2026 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l'applicativo Argo.

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie.

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Si invitano le docenti della scuola dell'infanzia, con contratto scadenza al 30 giugno, a programmare ed usufruire delle ferie spettanti previa autorizzazione e in modo scaglionato a partire dalle prossime settimane tenendo conto delle esigenze del Plesso. Tale pianificazione è necessaria per garantire la continuità didattica ed evitare la concentrazione delle assenze nel mese di giugno, circostanza che comprometterebbe il regolare svolgimento delle attività.

Pozzuoli, 15 aprile 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Catello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

SUL SITO/

Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente e ATA a tempo determinato 2025/2026.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”*.
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.
- L'art. 38 del CCNL –Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: *“Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*